

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”) – Novità utilizzo 730 senza sostituto

Il “decreto Rilancio” (art. 159) ha previsto che i contribuenti possono utilizzare il modello 730/2020 senza sostituto, ordinario e precompilato, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato in via telematica all' Agenzia delle Entrate, direttamente ovvero tramite un Caf o un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato esclusivamente tramite un Caf o un professionista abilitato.

In entrambi i casi, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio” deve essere barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Nel caso di utilizzo del 730 senza sostituto, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso verrà erogato dall' Agenzia delle Entrate, se invece emerge un debito, il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di erogazione dei rimborsi e al pagamento delle imposte a debito, è possibile consultare il paragrafo [8. Rimborsi, trattenute e pagamenti](#) delle istruzioni al modello 730/2020.